

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**NELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1964**

#### Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento legislativo non affronta e non mira a risolvere, nella sua integralità, il problema dell'edilizia scolastica: problema che per i suoi molteplici e complessi aspetti richiede un'impostazione programmatica di ben più ampie proporzioni e, conseguentemente, notevoli impegni di natura finanziaria. Esso mira a superare la situazione seria e allarmante nel suo aspetto immediato, di stasi delle opere finanziate e di impossibilità di prendere in considerazione le domande di nuovi finanziamenti — che ammontano a 580 miliardi — neppure nei casi più urgenti e prorogabili.

Provvidenze « a breve termine » che saldino il periodo attuale con il programma poliennale dal 1965 in avanti, sono state considerate necessarie dalla Commissione di indagine sullo stato dell'istruzione di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e sono state suggerite dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dal Consiglio superiore

della P.I. nei pareri espressi sulla relazione della Commissione di indagine.

Il provvedimento si pone pertanto come uno strumento necessario in quanto, pur nella obbiettiva determinatezza dei suoi limiti e nell'attesa che un più vasto e organico piano poliennale coordini e disciplini tutta la materia, intende perseguire alcuni obiettivi essenziali e immediati.

1. — Sbloccare l'attuale situazione di fermo delle realizzazioni per l'edilizia scolastica, dovuta sia all'insufficienza dei finanziamenti concessi, anche in relazione all'aggiornamento dei costi e dei prezzi, e perciò in parte ragguardevole inutilizzati, sia alla indisponibilità di fondi che non consente di provvedere alle necessarie integrazioni.

Per valutare il fabbisogno dei finanziamenti cui sono destinate a far fronte le nuove provvidenze, si deve tener conto:

a) delle domande di contributo per le opere in corso, da completare, e per quelle

non iniziate per le quali è necessaria l'integrazione;

b) dell'aumento dei prezzi intervenuto per le opere di cui sopra successivamente alla presentazione delle domande di contributo e per le opere ferme.

Il fabbisogno dei finanziamenti per la causale *sub a)* si può valutare nella somma di 6.050 milioni di lire in contributi calcolati alla media del 5 per cento e corrispondenti in valore capitale a 121 miliardi.

Il fabbisogno per la causale *sub b)* si può valutare in 2.850 milioni di lire corrispondenti in valore capitale a 57 miliardi.

Le cifre del fabbisogno sono calcolate con larga approssimazione dovendosi provvedere sensibili variazioni che potranno derivare, in più, dalla revisione dei prezzi contrattuali in applicazione delle disposizioni di legge sulla materia per le opere in corso nonché dall'ulteriore aggiornamento dei costi per i finanziamenti da integrare e potranno risultare in meno dal ridimensionamento della spesa delle opere non ancora iniziate che è indicata talvolta dagli Enti interessati in eccesso rispetto all'effettiva necessità di locali da costruire.

Restano, così, impegnati complessivamente 8.900 milioni di contributi, pari ad una maggiore spesa di 178 miliardi di opere.

Sulla somma di lire 10 miliardi stanziata per i due esercizi restano 1 miliardo e 100 milioni di contributi per l'attuazione del programma aggiuntivo relativo alle opere più urgenti e indifferibili per una spesa, in valore capitale, di 22 miliardi.

In conclusione, l'applicazione del provvedimento consentirà di realizzare un complesso di opere per le quali si prevede una spesa totale, in valore capitale, di 461 miliardi, di cui 261 miliardi per finanziamenti a mezzo di contributi concessi con i fondi stanziati nelle leggi precedenti e tuttora inutilizzati perchè insufficienti e 200 miliardi per finanziamenti a mezzo di contributi da concedere con i 10 miliardi previsti dal provvedimento, calcolati nella misura media del 5 per cento.

2. — Introdurre norme rivolte a snellire gli adempimenti e ad accelerare i tempi per

lo svolgimento dell'*iter* amministrativo e tecnico.

3. — Proseguire in misura limitata, e sempre in via di sperimentazione, il programma di edilizia prefabbricata.

Ciò premesso, si illustrano qui di seguito, brevemente, le disposizioni concernenti le provvidenze anzidette:

a) *l'incremento dei fondi per la concessione di contributi trentacinquennali.*

*Art. 1.* — Sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici è previsto lo stanziamento della somma di lire 10 miliardi — 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965 — da destinare precipuamente — come si è detto — ad opere già ammesse precedentemente a contributo — e in corso di costruzione — ovvero non ancora iniziate, per le quali i finanziamenti risultano insufficienti, nonché all'attuazione di un limitato programma aggiuntivo di opere nuove che per motivi di necessità ed urgenza richiedono il finanziamento immediato lettera « a » del Regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1962, n. 1073).

*Art. 2.* — Al fine di adeguare i precedenti finanziamenti alle nuove esigenze, è prevista altresì la possibilità di trasferimento dei contributi già concessi da scuola a scuola del medesimo Comune o di Comuni diversi.

b) *lo snellimento delle procedure.*

*Artt. 3, 4, 5 e 6.* — È stabilito un termine per la delibera in materia di designazione dell'area e per la scelta di essa; altri termini vengono stabiliti per la presentazione e per l'eventuale modifica dei progetti, nonché per l'emissione dei decreti di approvazione dei progetti stessi. Innovazione utile relativamente alla progettazione è la possibilità di presentare progetti di massima per un esame preventivo; fermi restando i termini per i progetti definitivi.

Particolare menzione merita l'articolo 6, con il quale si prevede l'intervento dell'ISES, che può essere chiesto da parte di Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti e che si trovino in particolari condizioni.

L'intervento può anche essere disposto d'ufficio qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti nei termini previsti.

c) *la prosecuzione del programma di edilizia prefabbricata.*

*Artt. 7, 8 e 9.* — È limitata, in via sperimentale, nell'ambito di una spesa complessiva di lire 4.000 milioni, oltre che sotto il profilo tecnico, l'esperimento esige una prosecuzione sia per quanto riguarda la verifica della rispondenza del nuovo sistema di costruzione nelle zone e località del territorio non previsto nel programma in corso — sostanzialmente in alcuni grandi centri urbani — sia per i criteri e le modalità di esecuzione, per i quali si tiene conto delle indicazioni e dei suggerimenti finora offerti dall'attuazione dell'esperimento.

L'articolo 9 costituisce norma a parte. Con esso si dà la possibilità agli Enti di utilizzare i contributi trentacinquennali, concessi per la costruzione di edifici scolastici, per l'acquisto e la installazione di edifici prefabbricati.

d) *utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale.*

*Art. 10.* — In sede di prima applicazione dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (concernente i contributi per l'edilizia delle scuole materne non statali), enti e istituzioni, che avevano iniziato la costruzione di edifici per scuole materne e che si trovavano in difficoltà finanziarie per completare i medesimi, richiesero di beneficiare degli anzidetti contributi, invero previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 1073, per costruire nuovi edifici.

Trattandosi di enti e istituzioni che, in mancanza della iniziativa assunta, avrebbero avuto titolo ad aspirare ai contributi in parola, è opportuna una norma che venga incontro a questi enti, i quali — ciò è da porre in debito rilievo — hanno fornito concreta prova di zelo e di attività realizzatrice che altrimenti, proprio da tanto riceverebbero mortificazione e pregiudizio notevole. Le opere, d'altra parte, resterebbero incomplete, con ovvi inconvenienti per le località in cui

le opere stesse sono attese. Soggetto dei contributi è una gamma di enti e istituzioni che non possono usufruire delle speciali agevolazioni per la stipula dei mutui per l'edilizia scolastica. Essi dovrebbero anticipare tutto il capitale necessario per la costruzione, anche la parte costituente il contributo dell'articolo 15, con rimborso di detta parte a collaudo dell'opera, cioè dopo notevole lasso di tempo.

La possibilità di pagamento in acconto a corso di opera, conteggiabile peraltro sull'importo di contributo, tende ad alleviare una situazione altrimenti pesante e addirittura pregiudizievole per la realizzazione delle opere.

d) *Art. 11. — Stanziamenti.*

Con la norma si dà la possibilità di utilizzare le somme stanziati anche negli esercizi finanziari successivi.

e) *censimento nazionale del patrimonio di edilizia scolastica esistente.*

*Art. 12.* — Per tale importante operazione, ormai indilazionabile in vista della elaborazione di un piano poliennale per l'edilizia scolastica è previsto lo stanziamento straordinario della somma di 200 milioni, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il censimento attuato con metodologia e secondo criteri che assicurino attendibilità ai risultati e fondatezza alle previsioni, è stato anche indicato e suggerito come adempimento necessario preliminare, ai fini del programma futuro di interventi, dalla Commissione di indagine e dal CNEL.

f) *Disposizioni di carattere generale e finale.*

*Artt. 13 e 14.* — Con l'articolo 13 si prevede all'abrogazione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, la cui efficacia è, peraltro, esaminata.

Si è ritenuto opportuno prevedere l'abrogazione espressa al fine di evitare dubbi interpretativi.

Con l'articolo 14, al fine di accelerare la applicabilità della legge, si elimina il periodo della *vacatio*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)*

I limiti di impegno autorizzati con la legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965.

Tali maggiori limiti sono destinati all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo.

## Art. 2.

*(Trasferimento dei contributi)*

Relativamente alle opere programmate e non iniziate il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di disporre il trasferimento del contributo da un'opera ad altra opera dello stesso Comune o di diverso Comune.

## Art. 3.

*(Scelta e approvazione dell'area)*

Per quanto riguarda il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione di esse nei piani regolatori, il vincolo delle aree riconosciute idonee, la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'indifferibilità e urgenza dei lavori e la determinazione dell'indennità ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, si applicano — salvo per quanto disposto nel comma seguente del presente articolo — le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e all'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Gli Enti obbligati, qualora, l'area non risulti determinata da un piano regolatore generale o particolareggiato, sono tenuti a

designarla, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, per la scelta e l'approvazione, all'apposita Commissione provinciale. Il termine previsto al terzo comma del citato articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è ridotto a 30 giorni.

L'approvazione dell'area costituisce condizione indispensabile perchè la domanda di contributo sia presa in considerazione.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica anche se non sia chiesto e non spetti alcun contributo.

#### Art. 4.

*(Compilazione e presentazione dei progetti)*

I progetti devono essere compilati in conformità delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, numero 1688, per le scuole elementari, nonché del regolamento, previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le scuole medie e secondarie di ogni tipo.

Nelle more della emanazione del detto regolamento i progetti per le scuole medie e secondarie di ogni tipo saranno compilati in conformità di istruzioni che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

Progetti di massima possono essere presentati, per un esame preventivo, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 o al Provveditorato alle opere pubbliche, ovvero al Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

In ogni caso i progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione nel termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, tramite l'Ufficio del genio civile, il quale è tenuto ad inviarli ai suddetti organi nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente

legge, devono essere riveduti entro quattro mesi dalla data di diramazione delle istruzioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di 4 mesi dalla restituzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli Enti interessati.

#### Art. 5.

##### *(Approvazione dei progetti)*

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati, muniti del parere degli Organi tecnici.

La concessione del contributo avviene con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni ovvero con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

#### Art. 6.

##### *(Sostituzione dei Comuni)*

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo

19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'ISES. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi nè inferiore a due mesi.

L'ISES subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, numero 645 e successive modificazioni. Esso è autorizzato a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici, sentito un Comitato composto dal Provveditore agli Studi, dall'Ingegnere capo del Genio civile della provincia e dal Sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall'ISES non si applica la norma dell'articolo 10, comma secondo della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Resta fermo invece l'obbligo del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti per opere di importo superiore ai 500 milioni.

L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 645 e successive modificazioni.

#### Art. 7.

##### *(Edilizia prefabbricata)*

I fondi stanziati per l'edilizia scolastica prefabbricata con la legge 16 gennaio 1962, n. 17, sono aumentati di lire 2.000 milioni per

il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

c) delibera consiliare dalla quale risulti l'impegno da parte dell'Ente di assumere l'onere dell'apprestamento dell'area e della esecuzione di tutte le opere che consentano l'installazione e la funzionalità dell'edificio;

L'assegnazione dell'edificio prefabbricato sarà revocata qualora gli Enti interessati non ottemperino agli adempimenti di cui alla lettera c) del precedente comma entro i termini che saranno fissati con il provvedimento di assegnazione.

In casi di particolare urgenza e necessità il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di concedere per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera c), un contributo dello Stato fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa.

A tal fine è autorizzata l'iscrizione della somma di 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

#### Art. 8.

##### *(Realizzazione delle opere di edilizia prefabbricata)*

Le gare di appalto-concorso per la fornitura di edifici scolastici prefabbricati saranno giudicate dalla Commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17,



della quale saranno chiamati a far parte sei esperti in materie di edilizia scolastica prefabbricata.

Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di Direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello dei lavori pubblici.

La Commissione si pronunzia sulla qualificazione delle Ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere.

L'approvazione dei progetti di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli Enti con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Per quanto riguarda l'erogazione degli stanziamenti si applicano le norme di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

#### Art. 9

*(Utilizzazione di contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati)*

Le somme sulle quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive integrazioni

e modificazioni, possono essere utilizzate, con le stesse modalità, per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonché per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree.

In tal caso la fornitura degli edifici dovrà avvenire per appalto-concorso tra ditte qualificate ai sensi del precedente articolo 8.

Le relative gare per importo non superiore a 500 milioni saranno giudicate da apposita Commissione istituita in ogni regione e costituita dal Provveditore regionale alle Opere pubbliche che la presiede —, da un ingegnere capo del Genio civile, da un Provveditore agli studi e da due esperti —. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche. Alla nomina della Commissione si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8.

#### Art. 10.

*(Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale)*

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

#### Art. 11.

*(Utilizzazione degli stanziamenti)*

Le somme stanziare con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in de-

roga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia prefabbricata di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8

#### Art. 12.

##### *(Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico)*

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico avvalendosi della collaborazione di Enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni.

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni finali)*

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni.

#### Art. 14.

##### *(Copertura della spesa)*

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964 concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e per lire 150 milioni con corrispon-

dente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni relativi all'esercizio finanziario 1965, si provvede, per 5 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi, rispettivamente, con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'applicazione delle leggi 12 aprile 1964, n. 189 e 12 aprile 1964, n. 190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.